



Roberto Borrello*

Firma digitale e *slow democracy**

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La firma digitale ed il rispetto dei “tempi” strutturali della forma di Stato democratica. Il ruolo di una idonea sovranità informata per bilanciare gli effetti della velocizzazione di alcuni processi. – 3. Analisi di alcune ulteriori proposte di bilanciamento elaborate in dottrina. – 3.1 L’elevazione del numero di firme necessarie per l’iniziativa referendaria ex art. 75 Cost. – 3.2 Il ruolo dell’Ufficio centrale per il Referendum e l’anticipazione del controllo della Corte sull’ammissibilità del referendum abrogativo. – 3.3 Il controllo anticipato sulla normativa di risulta. – 4. Conclusioni.

1. Premessa

Come è noto, in sede di conversione del d. l. 31 maggio 2021, n. 77 (avvenuta con la l. 29 luglio 2021, n. 108) è stato introdotto un emendamento di origine parlamentare, ad opera dell’On. le Magi, che, incidendo sui commi 341 e ss. dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, ha previsto in via generale che «per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall’articolo 71, secondo comma, della Costituzione» la firma degli elettori possa essere apposta «anche mediante la modalità prevista dall’articolo 65, comma 1, lettera b), del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

In via transitoria, tuttavia, è stato previsto che «A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività della piattaforma, le firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall’articolo 71, secondo comma, della Costituzione possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi».

* Professore ordinario di diritto pubblico comparato presso l’Università degli studi di Siena.

* Il presente scritto è la rielaborazione in forma di articolo della relazione tenuta in occasione del convegno *Firma digitale e democrazia diretta*, promosso dalla Fondazione Paolo Galizia – Storia e Libertà in collaborazione con Master in Istituzioni Parlamentari “Mario Galizia” per consulenti di assemblea e la rivista *Nomos-Le attualità nel diritto*, tenutosi presso la Sapienza di Roma il 13 ottobre 2021.

Possiamo iniziare con una domanda che cerca di sintetizzare lo stato del dibattito che ha iniziato a svilupparsi sul tema di tale nuova disciplina.

L'introduzione della firma digitale nel settore del processo politico democratico, costituisce una «innovazione materialmente costituzionale» (la più importante della legislatura ha affermato Salvatore Curreri¹) o una fisiologica forma di attuazione costituzionale, che si inserisce senza scosse nell'ordito della Carta fondamentale?

Oggettivamente, quello con cui abbiamo a che fare è l'utilizzo di una tecnologia, che conferisce la possibilità di apporre le firme per gli atti costituzionali di tipo correttivo in una forma smaterializzata, che semplifica il conseguimento dell'obiettivo, annullando spostamenti spazio-temporali del soggetto agente e attività certatorie in presenza.

Non siamo, mi sembra, dinanzi all'introduzione della democrazia digitale totale e disintermediata, ma nella logica di quello che Gianfranco Pasquino ha definito il continuo sforzo di perfezionamento della democrazia rispetto alle sue condizioni di base ormai consolidate², nella specie, attraverso la tecnologia. Si tratta, insomma, di una velocizzazione e facilitazione di alcuni ingranaggi del meccanismo preesistente, sotto tale punto di vista, intese a risolvere alcune delle problematiche messe in luce nelle *Views* adottate dal Comitato Diritti Umani dell'ONU nel 2019, in ordine a restrizioni irragionevoli esistenti nella legislazione italiana nelle attività di partecipazione diretta previste in Costituzione a favore dei cittadini³.

Ciò, se da un lato deve rassicurare, evitando posizioni pregiudiziali di chiusura netta o scenari catastrofici, non esime, tuttavia, da una attenta valutazione dell'impatto della disciplina in esame, su un modello di democrazia rappresentativa che resta tale, anche in relazione al suo carattere estremamente puntuale⁴. L'esperienza della riduzione del numero dei parlamentari ci insegna che la puntualità di un intervento è quella che appare potenzialmente in grado di creare squilibri, proprio perché strutturalmente non si pone carico degli effetti "circostanti" rispetto all'area costituzionale incisa, lasciando tale incombenza ai posteri.

Nel nostro caso occorre verificare, per usare una metafora automobilistica, se la struttura del veicolo, che resta inalterata nelle sue componenti essenziali, è in grado di reggere alla velocità. Questo è il vero cuore del problema a mio avviso: non vi è rottura della costituzione ma, comunque, rischio di squilibri nella costituzione esistente.

¹ S. CURRERI, *Referendum digitali, chi teme le firme online tratta tutti come stupidi*, in *Il Riformista*, 29 settembre 2021, <https://www.ilriformista.it/referendum-digitali-chi-teme-le-firme-online-tratta-tutti-come-stupidi-250498>.

² G. PASQUINO, *La democrazia esigente*, Bologna, 1997, 12.

³ *Views* adottate dal Comitato ai sensi dell'articolo 5(4) del Protocollo Opzionale, il 6 novembre 2019, relative alla comunicazione n. 2656/2015, in base alle quali lo Stato-parte italiano, doveva prevedere percorsi per i promotori di iniziative referendarie per far autenticare le firme, per raccogliere le firme in spazi dove i cittadini possano essere raggiunti, e per garantire che la popolazione sia sufficientemente informata su tali processi e sulla possibilità di parteciparvi (v. spec. par. 11).

⁴ Cfr. S. CURRERI, *loc. cit.*

2. La firma digitale ed il rispetto dei “tempi” strutturali della forma di Stato democratica. Il ruolo di una idonea sovranità informata per bilanciare gli effetti della velocizzazione di alcuni processi

In particolare, tra i tanti profili che sono già emersi nel dibattito dottrinario vorrei fermarmi subito su un aspetto specifico su cui riflettere.

È assolutamente condivisibile ritenere che sussistono complicazioni e formalità particolarmente gravose per la raccolta e la certazione delle firme.

Tuttavia, il disegno costituzionale sembra suggerire la necessità di un approccio non manicheistico su tale profilo.

Le procedure della c.d. democrazia diretta sono state oggettivamente costruite nel disposto costituzionale secondo un fisiologico arco temporale di realizzazione, che tiene conto della necessità di una equilibrata e ponderata espressione delle volontà dei soggetti coinvolti, nella quale si inserisce armonicamente la raccolta delle firme, in una certa misura quantitativa e certa.

Tale ponderazione rende, ad un tempo, equo ed efficiente, nell’ottica del funzionamento della forma di stato, un meccanismo nel quale sono scanditi momenti di riflessione, che assicurano una maggiore consapevolezza da parte del componente del corpo elettorale, in una logica che definirei della democrazia “pensante”, nell’adesione all’iniziativa referendaria che, non dimentichiamo, ha connotati derogatori rispetto ai meccanismi della democrazia rappresentativa, prevalenti ed “ordinari”.

Andrea Pugiotto ha, a mio avviso, indirettamente colto tale profilo quando ha richiamato la sussistenza di un ampio lasso di tempo, che fino ad ora è intercorso normalmente tra l’approvazione di una legge e la richiesta di referendum⁵, tempo caratterizzato da una fase di dibattito, di riflessione, di ripensamenti e di elaborazioni. Questo arco temporale viene ora significativamente inciso dalla firma digitale.

A fronte di tutto questo, la velocità tra l’apprendere la notizia dell’iniziativa legislativa o referendaria e l’apposizione della firma è sicuramente un dato positivo, ma rischia, a mio avviso, di alterare nella sua radicalità, le condizioni per quello *spatium deliberandi* del soggetto coinvolto, che appare proporzionato e funzionale alla collocazione dell’istituto nel vigente modello costituzionale di democrazia. Tale collocazione evidenzia come il referendum non è idoneo a porsi come alternativa alla democrazia rappresentativa, non è ad essa sovrapponibile, vista anche la sua struttura semplificata basata sul quesito binario tagliatutto, come messo in luce dalla sent. n. 161 del 1995⁶.

⁵ Vedi A. PUGIOTTO, *Il pericolo non è il click, ma il plebiscito*, in *Il Riformista*, 3° settembre 2021, par. 6, il quale paventa l’“automatismo referendario”.

⁶ La Corte ebbe a precisare che «invero, mentre per le campagne elettorali la presenza di un limite temporale ragionevolmente contenuto per lo svolgimento della pubblicità può trovare giustificazione nel fatto di privilegiare la propaganda sulla pubblicità, al fine di preservare l’elettore dalla suggestione di messaggi brevi e non motivati, eguale esigenza non viene a prospettarsi per le campagne referendarie, dove i messaggi tendono, per la stessa struttura binaria del quesito, a risultare semplificati, così da rendere sfumata la distinzione tra le forme della propaganda e le forme della pubblicità» (v. n. 6 del *Considerato in Diritto*).

Un momento di riflessione appare quindi indispensabile, non potendosi ritenere che una indiscutibile, maggiore maturità degli elettori rispetto al passato⁷, ponga al riparo dalle suggestioni, inevitabili per chiunque, derivanti dalle dimensioni spazio-temporali artificiali dell'agire digitale. La contromisura non è, ovviamente, quella di negare la possibilità della firma digitale, ma è quella di trovare i modi per compensare tale deficit di ponderazione, per mantenere un adeguato livello di sovranità informata.

Sotto tale punto di vista qualcuno ha suggerito un ruolo al riguardo per la comunicazione istituzionale. Il profilo è delicato, nel contesto italiano.

In molti paesi, in effetti, è previsto un intervento dell'apparato pubblico per fornire elementi di valutazione che, pur rimanendo oggettivi ed imparziali, vadano oltre le mere indicazioni su come firmare e dove votare.

In Svizzera, a partire dagli anni Settanta dello scorso secolo, è stata prevista per il Consiglio federale la predisposizione di forme comunicative rivolte agli elettori, intese ad illustrare i termini delle proposte legislative sottoposte a voto in modo «breve ed obiettivo», prendendo anche in considerazione le opinioni delle minoranze più rilevanti e le argomentazioni dei comitati promotori⁸. Una iniziativa di legge popolare intesa a stabilire in modo espresso il divieto in costituzione per le autorità pubbliche di intervenire a qualsiasi titolo nel dibattito connesso al voto, anche solo a titolo di informazione e salva la sola divulgazione dei testi sottoposti a consultazione, con l'equa esposizione delle opinioni espresse dalle parti in opposizione, è stata respinta dal parlamento e dal corpo elettorale nel 2008⁹.

In Irlanda è prevista una *Referendum Commission*, a cui è stato affidato il compito – nell'ambito del referendum previsto nel procedimento di revisione costituzionale in base agli artt. 46 e 47 della Costituzione del 1937 ed all'art. 3, comma 1 lett. A del *Referendum Act* del 1998 – di predisporre e diffondere informazioni in modo indipendente e di promuovere e facilitare il pubblico dibattito sugli emendamenti costituzionali proposti¹⁰.

In Italia, occorre tenere conto di quanto affermato dalla Corte costituzionale, che è intervenuta su tale problematica, prospettando l'estraneità dell'apparato pubblico, con i suoi strumenti di comunicazione istituzionale, rispetto all'area in esame.

Nella sentenza n. 502 del 2000, in particolare, è stata fatta applicazione di tale principio con riferimento al profilo della idonea informazione degli elettori nelle campagne referendarie, in presenza di quesiti particolarmente complessi. In quell'occasione è stata esclusa, dalla Consulta, la possibilità di affidare alla comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche «il

⁷ A cui fa riferimento S. CURRERI, loc. cit., che parla di una «altezzosa diffidenza sulla maturità degli elettori».

⁸ Ciò in base all'art. 11 della legge federale sui diritti politici (LDP) del 17 dicembre 1976. Dal 1994, nel riportare le argomentazioni dei comitati promotori dell'iniziativa legislativa popolare, il Governo può modificare o rifiutare alcuni contenuti che siano lesivi dell'onore, manifestamente contrari alla verità o troppo lunghi. Dal 1999, la nuova costituzione federale prevede all'art. 180 che il Consiglio federale informa il pubblico sulla sua attività in tempo utile e in maniera dettagliata, nella misura in cui alcun altro interesse pubblico o privato vi si opponga. Per altro l'art. 137 afferma che i partiti contribuiscono a formare l'opinione e la volontà popolare. Su tali profili vedi H. RAYNER *Participationnisme d'état. Le gouvernement de la «libre formation de l'opinion» en Suisse*, Presses de Sciences Po, serie "Gouvernement et action publique", 2016, vol. 5, disponibile alla pagina web <https://www.cairn.info/revue-gouvernement-et-action-publique-2016-2-page-79.htm>, 88 ss.

⁹ Si tratta dell'iniziativa denominata "Sovranità del popolo senza propaganda governativa", per i cui dettagli vedi la pagina web <https://www.bk.admin.ch/cb/fj/pore/vi/vi313.html>.

¹⁰ Vedi sul tema B. O'NEIL, *The referendum process in Ireland*, in *Irish Jurist* 2000, pp. 341 e ss. e B. RUANE, *Reflections on procedural rights in constitutional referenda*, ivi, 2012, 28 ss.

compito di chiarire il significato e la portata dei quesiti referendari»¹¹. L'intervento dell'apparato pubblico, ha sottolineato la Corte, deve limitarsi, come dispone la l. n. 28 del 2000, ad illustrare agli elettori la denominazione dei quesiti e le modalità di voto, riservandosi, invece, «precipualemente al confronto dialettico tra i soggetti interessati il chiarimento e l'approfondimento del significato e della portata dei quesiti referendari»¹² e cioè ai soggetti del pluralismo.

Questi ultimi vanno declinati, come è noto, nell'ambito del c.d. pluralismo interno (che vede al centro il servizio pubblico radiotelevisivo) e del c.d. pluralismo delle voci od esterno (che vede come protagonisti i soggetti privati del settore radiotelevisivo e quelli della stampa)¹³, quali fonte di discernimento in capo al cittadino proponente-elettore.

Quindi, al fine della sopra richiamata esigenza di compensazione dell'inevitabile deficit di ponderazione e conoscenza in capo a chi è portato a reagire compulsivamente con un click, dinanzi a provocazioni che corrono veloci sulla rete, occorre agire sulla qualità alquanto povera del nostro pluralismo informativo¹⁴, sia con riguardo ai tradizionali media, sia soprattutto (e questo riguarda l'intero quadro delle democrazie pluraliste mondiali) con riguardo alla nuova dimensione dei processi informativi sulla rete digitale, con particolare riferimento al ruolo delle piattaforme digitali, soprattutto nella campagna elettorale ed alla problematica della regolazione del finanziamento della vita politica, per quanto riguarda le spese dei candidati per le inserzioni sui *social*¹⁵.

3. *Analisi di alcune ulteriori proposte di bilanciamento elaborate in dottrina*

Svolgo solo qualche breve considerazione su alcune delle contromisure che sono state prospettate da quella parte della dottrina che ritiene che l'introduzione della nuova disciplina della firma per l'adesione ai referendum e alle iniziative legislative popolari richieda specifici interventi strutturali.

Tra tali interventi proposti ricordo: a) la previsione dell'attivazione del giudizio di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale al raggiungimento di una certa quota di firme inferiore a quella

¹¹ Vedi il n. 3 del *Considerato in Diritto*. Vedi anche la sentenza n. 79 del 2016, sulla distinzione tra propaganda e comunicazione istituzionale, su cui, se si vuole, vedi R. BORRELLO, *Comunicazione politica, comunicazione istituzionale e propaganda tra area della politica-libertà ed area della politica-funzione*, in *Giur. Cost.* 2016, 720 ss.

¹² Lc. cit.

¹³ Secondo la ben nota distinzione elaborata dalla Corte, a partire dalla sent. n. 826 del 1988 e più volte ribadita nella successiva giurisprudenza in ordine alle connotazioni del principio del pluralismo informativo (v. sul tema, da ultimo R. ZACCARIA, A. VALASTRO, E. ALBANESI, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Milano 2021, 37 ss.).

¹⁴ Sulla quale, se si vuole, si veda R. BORRELLO, *La comunicazione politica in transizione e la persistente centralità della par condicio radiotelevisiva*, in *Lo Stato 2020*, fasc. 15, 11 ss.

¹⁵ Per i profili di carattere generale della tematica vedi M. BASSINI, *Libertà di espressione e social network, tra nuovi "spazi pubblici" e "poteri privati". Spunti di comparazione*, in *MediaLaws* n. 2/2021, 67 ss. Sugli aspetti specifici dell'ordinamento italiano, con riguardo ai temi indicati nel testo, v. P. ZICCHITTO, *La libertà di espressione dei partiti politici nello spazio pubblico digitale: alcuni spunti di attualità*, in *MediaLaws* n.2/2020, 81 ss.; O. GRANDINETTI, *Facebook vs. CasaPound e Forza Nuova, ovvero la disattivazione di pagine social e le insidie della disciplina multilivello dei diritti fondamentali*, in *MediaLaws* 2/2021, 173 ss.; G. D'IPPOLITO, *Comunicazione politica online: dal messaggio politico commercializzato alle sponsorizzazioni sui social network*, in *MediaLaws* n. 1/2020, 159 ss.

stabilita dal dettato costituzionale¹⁶, b) l'estensione del giudizio della Corte alla normativa di risulta¹⁷, c) l'innalzamento della quota di firme necessarie per l'attivazione della procedura referendaria¹⁸; d) l'abbassamento del quorum strutturale deliberativo per il referendum abrogativo¹⁹.

3.1. *L'elevazione del numero di firme necessarie per l'iniziativa referendaria ex art. 75 Cost. e l'abbassamento del quorum strutturale*

Iniziando subito dal profilo del numero di firme mi pare condivisibile l'argomentazione che esse sono state formulate in relazione ad una platea di elettori pari a circa 30 milioni ora ammontanti, invece, a circa 50 milioni²⁰. È da considerare, tuttavia, l'obiezione che riguardo il calo demografico in atto in Italia, che renderebbe, in ipotesi, necessario un nuovo adeguamento al ribasso in futuro, del tutto gravoso, vista la necessità della revisione costituzionale²¹.

A questo punto si potrebbe prevedere una revisione che fissa la quota delle firme su una percentuale fissa della popolazione italiana da verificare sulla base di meccanismi affidabili, da regolare eventualmente con legge ordinaria.

Riflettere invece sulla diminuzione del quorum strutturale sul quale sembrano convergere molte opinioni. I temi importanti hanno sempre mobilitato l'elettorato, basti pensare alle vicende del nucleare, alla materia del finanziamento della politica e del sistema elettorale. Basarsi sull'esistenza di un astensionismo ormai consolidato mi sembra una abdicazione.

3.2. *Il ruolo dell'Ufficio centrale per il Referendum e l'anticipazione del controllo della Corte sull'ammissibilità del referendum abrogativo*

Vediamo, ora, gli interventi a valle, sulla fase procedimentale successiva alla raccolta delle firme.

Preliminarmente osservo che il ruolo dell'Ufficio centrale della Cassazione viene facilitato ma non nullificato: i controlli sulle firme, sussistono comunque in certa misura, vista anche l'attuale fase transitoria che vede l'utilizzo di "documenti informatici" in attesa della istituzione dell'apposita piattaforma²².

¹⁶ Vedi per tale proposta S. CECCANTI e F. CLEMENTI che sono intervenuti in sede giornalistica ed in alcuni webinar (V. per Ceccanti, tra gli altri, l'intervento *Si ora serve un nuovo equilibrio* su *Il Tirreno* del 26 settembre 2021 e per Clementi, *I correttivi necessari alla deriva della spid democracy*, in *Il Sole 24 ore* del 21 settembre 2021). Condivide tale opinione S. CASSESE, *Altro che divisione, siamo alla confusione dei poteri*, *il Riformista*, 5 ottobre 2021. Vedi ulteriori opinioni riportate in *Corriere della Sera*, 20 settembre 2021, *I dubbi dei costituzionalisti sulle firme (lampo) in Rete: alla democrazia serve tempo* (a cura di V. PICCOLILLO).

¹⁷ Tesi risalente essenzialmente a S. CECCANTI, *lc. cit.*

¹⁸ *Ivi.*

¹⁹ *Ivi.*

²⁰ S. CECCANTI, *lc. cit.*

²¹ Aspetto messo in luce da P. CARNEVALE nella sua relazione, in occasione del convegno *Firma digitale e democrazia diretta*, 13 ottobre 2021, cit. nella postilla iniziale del presente scritto. Tale relazione è, per ora, reperibile in formato video su <https://www.radioradicale.it/scheda/649821/firma-digitale-e-democrazia-diretta>.

²² Vedi il comma 344 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020 cit.

Restano, poi, ovviamente le attribuzioni del medesimo organo in ordine alla vigenza dell'atto normativo anche in ordine al controllo della sostanzialità di eventuali abrogazioni in corso d'opera²³ e sulla formulazione del quesito²⁴.

Per quanto riguarda il controllo della Corte, anticipato al raggiungimento di un numero congruo di firme, indubbiamente, a fronte del prevedibile afflusso di un numero elevato di quesiti, esso assolverebbe alla funzione di prevenire reazioni emotive negative, di «frustrazione»²⁵, in capo ai proponenti di iniziative che, avendo conseguito un numero particolarmente elevato di firme, fossero bocciate, al termine di un lungo iter, sulla base dei ben noti parametri di ammissibilità sviluppati in una pluridecennale giurisprudenza.

È stato obiettato²⁶, per altro, che il numero di firme previsto per l'attivazione anticipata del controllo della Corte sia, a sua volta, nella sua misura ridotta, idoneo a favorire iniziative estemporanee di «smanettatori» del web, che, prive di un effettivo seguito, verrebbero comunque a mettere i giudici della Consulta sotto stress.

In realtà, mi sembra che una analisi costi-benefici deponga a favore della necessità di correre tale rischio, rispetto a quello, nell'ipotesi inversa, della possibilità di insorgenza di situazioni di tensione, con forti pressioni sulla autonomia decisionale della Corte²⁷.

Da valutare con più attenzione sembra, invece, la considerazione che per prevedere il controllo anticipato occorrerebbe comunque la revisione costituzionale, in quanto la l. cost. 11 marzo 1953, n. 1, all'art. 2, nell'introdurre la nuova competenza della Corte, parla di «... richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione...», con un rinvio inderogabile dalla legge ordinaria a tale ultima disposizione in ordine al numero di firme per le quali può parlarsi di «richieste» sulle quali si attiva la Corte stessa²⁸.

3.3. Il controllo anticipato sulla normativa di risulta

Per quanto riguarda l'apertura al controllo di costituzionalità preventivo della normativa di risulta in sede di giudizio di ammissibilità, come è noto, la Corte cost., allo stato²⁹, respinge la possibilità di tale esame anticipato, che sarebbe connotato da un controllo astratto, privo anche della previa indicazione dei parametri di costituzionalità che la Corte stessa dovrebbe individuare d'ufficio, vertendo su norme future e incerte, in palese violazione delle regole del processo costituzionale italiano, che vietano al giudice delle leggi di procedere allo scrutinio di

²³ Vedi ovviamente la sent. Corte cost. n.68 del 1978.

²⁴ Sulle specifiche prerogative dell'Ufficio centrale sulla intitolazione del quesito, vedi Corte cost. sent. n.17 del 2016 e TAR Lazio sent. 20 ottobre 2016 n.10445, che ha affermato che «le ordinanze dell'Ufficio Centrale per il Referendum ... (omissis) sono espressione di un ruolo di garanzia, nella prospettiva della tutela generale dell'ordinamento, e si caratterizzano per la loro assoluta neutralità, che li sottrae al sindacato giurisdizionale».

²⁵ Termine utilizzato da S. CECCANTI, *lc. cit.*

²⁶ G. GUZZETTA, *Che strana levata di scudi...*, in *Il Riformista*, 21 settembre 2021.

²⁷ Vedi per altro, le considerazioni di S. CASSESE, *lc. cit.*, sulla capacità di «tenuta» della Corte, ormai consolidata.

²⁸ Vedi la relazione di G. GUZZETTA in occasione del citato convegno *Firma digitale e democrazia diretta*. Anche tale relazione è, per ora, reperibile in formato video su <https://www.radioradicale.it/scheda/649821/firma-digitale-e-democrazia-diretta>.

²⁹ A partire dalle sentt. nn. 251 del 1975, 16 del 1978, 24 del 1981 e 26 del 1987.

costituzionalità, senza che la questione sia sorta in occasione di una concreta vicenda applicativa della norma censurata.

Ha affermato la Corte, in particolare³⁰, che, al più, «ciò che può rilevare, ai fini del giudizio di ammissibilità della richiesta referendaria, è soltanto una valutazione liminare e inevitabilmente limitata del rapporto tra oggetto del quesito e norme costituzionali, al fine di verificare se, nei singoli casi di specie, il venir meno di una determinata disciplina non comporti ex se un pregiudizio totale all'applicazione di un precetto costituzionale, consistente in una diretta e immediata vulnerazione delle situazioni soggettive o dell'assetto organizzativo risultanti a livello costituzionale». Fuori di ciò, la ricomposizione del tessuto normativo inciso dall'ablazione referendaria deve essere frutto dell'opera interpretativa dei soggetti istituzionali competenti³¹.

In conclusione, se appaiono condivisibili le motivazioni poste alla base dell'anticipazione del controllo sulla normativa di risulta, non appare, in primo luogo, chiaro se occorra l'utilizzo della revisione costituzionale o se sia sufficiente una inversione di tendenza da parte della giurisprudenza della Corte. Quest'ultima evenienza appare, tuttavia, poco probabile, proprio perché si inciderebbe profondamente sulla natura del nostro sistema di giustizia costituzionale.

4. Conclusioni

Per concludere vorrei osservare che sussistono in molte delle opinioni dottrinarie che hanno affrontato la problematica della firma digitale riferita al momento dell'iniziativa di atti di democrazia correttiva, molte perplessità nell'introduzione del voto deliberativo o prepositivo in via digitale.

In realtà la problematica di tale modalità di voto deriva dalla ancora insufficiente garanzia dei requisiti ex art. 48 cost, soprattutto con riferimento alla personalità ed alla segretezza, ma la facilità dell'esercizio non determina, mi sembra, gli squilibri paventati per la firma digitale, ma anzi esalta il funzionamento di una democrazia basata strutturalmente sulla rappresentanza, combattendo l'astensionismo.

È la natura di correttivo degli strumenti di democrazia diretta che, invece, richiede cautela nell'opera di facilitazione: se è correttivo deve intervenire come freno di emergenza e non come dispositivo per fare funzionare il meccanismo nel suo complesso.

Occorre agire, in realtà, sulla crisi degli strumenti della rappresentanza (sistema elettorale, disciplina dei partiti ecc.) e non sbilanciare tutto sui correttivi, salvaguardando quello che, in ogni caso, per quello che si è cercato di dimostrare nel presente contributo, è il valore che possiamo definire della *slow democracy*, quale omologo nel campo costituzionalistico della differenza che intercorre ... tra un *fast food* ed uno *slow food*.

³⁰ Sentt. nn. 15 del 2008 e 45 del 2005.

³¹ Sent. n. 15 del 2008 cit.